



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI IN INGRESSO AD ANNI DI CORSO DI STUDIO SUCCESSIVI AL PRIMO

SENATO ACCADEMICO	Delibera n. 17 del 12/07/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 3128 del 29/07/2016 – Prot. n. 62544 del 29/07/2016
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	Pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 1056 del 01/08/2016 – Prot. n. 62844
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 02/08/2016
NOTE	Il Presente Regolamento sostituisce il precedente emanato con delibera del Senato Accademico del 20 luglio 2015
STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SERVIZIO SPECIALE SEGRETERIE STUDENTI
AREA DI INTERESSE	<u>Regolamenti attività didattiche e studenti</u>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO N. 3128/2016
Del 29/07/2016

IL RETTORE

VISTO lo Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 3972 dell'11/11/2014;

VISTA la delibera n. 39 della seduta del Senato Accademico del 28/06/2016 relativa al Regolamento per i trasferimenti in ingresso ad anni di corso di studio successivi al primo;

VISTA la delibera n. 17 della seduta del Senato Accademico del 12/7/2016 che ha modificato la precedente delibera di S.A. del 28/6/2016 relativa al Regolamento per i trasferimenti in ingresso ad anni di corso di studio successivi al primo;

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con Decreto del Rettore del 18/3/2016, pubblicato nella G.U. n. 82 dell'8/4/2016 ed entrato in vigore il 23/4/2016:

DECRETA

di emanare il "Regolamento per i trasferimenti in ingresso ad anni di corso di studio successivi al primo", deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 12/7/2016, nella formulazione di seguito riportata:

REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI IN INGRESSO AD ANNI DI CORSO DI STUDIO SUCCESSIVI AL PRIMO

Il presente Regolamento disciplina i trasferimenti in ingresso verso l'Ateneo di Palermo, su posti relativi agli anni di corso successivi al primo liberatisi a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi e di trasferimento ad altro corso di studi o altro ateneo ovvero rimasti vacanti.

I posti disponibili per i trasferimenti sono determinati annualmente e saranno assegnati a seguito di una selezione, sulla base della quale verrà stilata una graduatoria generale di merito.

Art.1- Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo di Palermo ad anni di corso successivi al primo:

- Gli studenti iscritti ad altri Atenei italiani, che siano cittadini comunitari, cittadini non comunitari residenti o legalmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 189/2002, iscritti in corso (**sono esclusi i fuori corso**) ad anni successivi al primo a Corsi di Studio dell'ordinamento 270/2004, a condizione che chiedano trasferimento nell'ambito dello stesso corso di studi e della medesima classe del corso di studi di provenienza.
- Gli studenti iscritti ad Università straniere statali o legalmente riconosciute, che siano iscritti ad anni successivi al primo e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 2 -Quando può essere presentata la domanda di trasferimento

L'Ateneo di Palermo emanerà, entro il mese di agosto, un apposito Bando nel quale saranno riportati i posti disponibili per ogni anno di Corso (Coorte) e per ciascun Corso di Studio, ivi compresi i Corsi di Laurea a programmazione nazionale.

Il numero dei posti banditi è stabilito dopo una ricognizione dei posti che si sono resi disponibili in seguito a rinunce agli studi, trasferimenti e/o passaggi nell'anno di corso di riferimento e intervenuti entro il 31 dicembre dell'a.a. di riferimento ovvero rimasti vacanti, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, approvati dal MIUR, per ciascuna coorte di immatricolati.

Non potranno essere accolti studenti in sovrannumero rispetto al numero di posti previsti per ciascuna coorte di riferimento, qualunque sia la motivazione addotta.

Nel caso di trasferimento a corsi di studio a numero programmato, gli studenti in corso, già iscritti ai medesimi corsi di laurea, in anni successivi al primo in altra sede universitaria italiana, ovvero comunitaria, ovvero extracomunitaria non sono tenuti al superamento dei test di ingresso.

Gli **Studenti** provenienti da Atenei comunitari ovvero extracomunitari saranno sottoposti, se collocati utilmente in graduatoria, ad una verifica della personale preparazione del percorso formativo già compiuto come previsto dal Consiglio di Corso di Studi, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea richiesto, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite.

I candidati extracomunitari non provenienti da Atenei Italiani, dovranno superare una prova di verifica della conoscenza della lingua italiana. Ciascun corso di studi nominerà una apposita commissione che si occuperà della predisposizione, dello svolgimento e della correzione di tali prove.

Il Bando relativo ai trasferimenti in ingresso indicherà, oltre al numero dei posti disponibili, i requisiti richiesti, le modalità e i tempi di presentazione delle istanze di partecipazione, di pubblicazione della graduatoria di merito, di rilascio nulla osta al trasferimento e di iscrizione presso il Corso di destinazione.

Art. 3 -Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

All'atto della presentazione dell'istanza di trasferimento ed entro la scadenza del bando, lo studente:

- se iscritto presso un Ateneo Italiano deve fare pervenire, pena la non ammissibilità della domanda, una autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 con l'indicazione degli anni di iscrizione, delle materie sostenute e/o convalidate e registrate in carriera, con il numero dei CFU, i Settori Scientifico Disciplinari ed i relativi programmi.

- se iscritto presso un Ateneo comunitario o extracomunitario, dovrà presentare, pena la non ammissibilità della domanda, la documentazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza, che attesti gli anni di iscrizione, il numero di ore di attività didattica di ciascun insegnamento sostenuto e/o convalidato, i relativi programmi, in lingua italiana, ai fini della determinazione dei CFU acquisiti.

La documentazione rilasciata dall'Università estera di provenienza dovrà essere ufficializzata dall'Ambasciata Italiana o dal Consolato. **Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una corrispondenza nell'ordinamento italiano previsto per lo stesso corso di studi.**

Le domande presentate incomplete, prive dei dati richiesti o degli allegati sopra riportati, non verranno prese in considerazione e non verrà data alcuna comunicazione scritta agli interessati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Nel caso in cui, dalle dichiarazioni presentate dall'interessato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'interessato decadrà automaticamente dal diritto al trasferimento e da ogni beneficio eventualmente maturato.

La graduatoria degli studenti aventi diritto al trasferimento sarà formulata da una apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di laurea di riferimento, in funzione dei crediti formativi totali riconoscibili in base ai piani di studio ufficiali vigenti presso l'Università di Palermo. A parità di CFU sarà data priorità alla media dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, al candidato anagraficamente più giovane.

Non sono ammesse integrazioni e/o riconoscimenti di crediti attestati successivamente alla presentazione della domanda.

Agli studenti di Atenei italiani provenienti da corsi di studio della stessa classe è garantito il riconoscimento di almeno il 50% dei CFU precedentemente acquisiti nel medesimo settore scientifico disciplinare (art. 3, comma 9 dei DDMM del 16 marzo 2007).

Possono essere riconosciuti, in termini di crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le conoscenze e le abilità professionali acquisite e certificate ai sensi della normativa vigente in materia (art. 5, comma 7, ex DM 270/04). L'Ateneo può riconoscere, inoltre, altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso almeno una struttura universitaria, per quanto attinenti al corso di studio frequentato dallo studente.

Qualora gli studenti utilmente collocati in graduatoria non dovessero iscriversi o non dovessero superare la prevista prova di verifica della personale preparazione, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.

Lo studente avente diritto all'iscrizione dovrà registrarsi al portale di Ateneo secondo le modalità indicate nel bando.

La segreteria studenti dell'Università, ricevuto il foglio di congedo da parte dell'Ateneo di provenienza, trasmetterà la documentazione al Consiglio di Corso di Studio competente affinché deliberi sulla carriera precedentemente svolta dal richiedente, individuando i crediti convalidabili per ciascun insegnamento. La frequenza non maturata di attività didattiche obbligatorie (tirocini, laboratori) sarà inserita al primo anno utile di iscrizione.

Art. 4 - Norme transitorie e finali

A decorrere dall'A.A. 2016/2017 i Consigli di Corso di Studio dovranno attenersi al presente Regolamento in materia di trasferimenti in ingresso.

Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà emanato con Decreto Rettorale ed avrà efficacia dopo la pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Presente Regolamento sostituisce il precedente emanato con delibera del Senato Accademico del 20 luglio 2015.

IL RETTORE
F.to Fabrizio Micari